



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

COPIA

N. Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33
del 29/10/2010

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CREVOLADOSSOLA E CASALE CORTE CERRO.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventinove**, del mese di **ottobre**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala consiliare.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale si è riunito in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PIZZI CLAUDIO	SINDACO	X	
FOTI Pietro	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ALCIDE	CONSIGLIERE	X	
GIULIANO Ivano	CONSIGLIERE	X	
PATTONI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
TRISCONI MARA	CONSIGLIERE	X	
NACCA Lorenzo Biagio	CONSIGLIERE	X	
RAVIOL DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GUIGLIA MARCO	CONSIGLIERE	X	
RICHETTI Grazia	CONSIGLIERE	X	
RAPETTI GIORGIO	CONSIGLIERE	X	
GIUDICI MAURO	CONSIGLIERE	X	
DELLAVEDOVA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BIGOTTA SEVERINO	CONSIGLIERE		X
GUINZONI MARINA	CONSIGLIERE	X	
CALDERONI ELISA	CONSIGLIERE		X
TOGNO BARBARA	CONSIGLIERE	X	
Totale		15	2

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRARIS CARLETTO	ASSESSORE ESTERNO	X	

Partecipa il Segretario Comunale **OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PIZZI CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

Il Sindaco rende noto che sono intercorsi appositi accordi con l'Amministrazione del Comune di Crevoladossola per addivenire alla stipula di una Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria.

A tale scopo è stato predisposto uno schema di accordo che in particolare stabilisce che:

- Il fine della Convenzione è quello di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale per motivi di economicità di spesa e di razionale gestione del servizio.
- Il Servizio viene costituito per anni 4 dalla data di adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte. E' prevista la facoltà di recesso per coincidente volontà dei Comuni contraenti o anche richiesta di uno di essi, previo congruo preavviso, o rinuncia da parte del Segretario Comunale.
- Il coordinamento organizzativo e amministrativo del servizio è assunto dal Comune di Crevoladossola.
- Il riparto della spesa tra i due Comuni avverrà nelle seguenti misure:
 - 67% a carico del Comune di Crevoladossola
 - 33% a carico del Comune di Casale Corte Cerro

Attualmente la sede del Comune di Casale Corte Cerro è coperta con Segretario Comunale con incarico di supplenza a scavalco con nullaosta da parte della competente Sezione Regionale dell'ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali fino al 31/10/2010.

Il Sindaco
F.to Claudio Pizzi

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra il Segretario Comunale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, su richiesta dell'Amministrazione, esprime parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 il Segretario Comunale che qui di seguito sottoscrive

Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta del Sindaco Presidente;

Visto che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che l'art. 98 comma 3 del predetto T.U.E.L. riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare apposite Convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale;

che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le Convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Atteso che la Convenzione di Segreteria sottoposta all'esame di questo Consiglio consentirebbe di meglio ripartire la spesa relativa al servizio in argomento;

Vista la bozza di Convenzione e ritenutala meritevole di approvazione in quanto rispondente alle esigenze di bilancio e alle finalità di contenimento della spesa per il personale come previsto dall'art. 1 comma 198 della L. 23 dicembre 2005, n. 266;

Atteso che è stato acquisito il preventivo orientamento favorevole dei funzionari interessati;

Con voti favorevoli n. 15, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) Di addivenire alla stipula di una Convenzione con il Comune di Crevoladossola per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, per le ragioni espresse in narrativa;
- 2) Di approvare l'allegato schema di Convenzione regolante il funzionamento del costituendo servizio, come riportato nell'allegato A che si intende fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di autorizzare il legale rappresentante dell'Ente ad intervenire alla stipula della sopracitata Convenzione nonché a provvedere all'espletamento di tutti gli adempimenti rivolti a rendere operante il provvedimento medesimo;
- 4) Di stabilire la decorrenza dell'accordo a far data dall'adozione del provvedimento di competenza da parte dell' ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte;
- 5) Di dare atto che la gestione associata del Servizio di Segreteria comporterà un risparmio sugli emolumenti del Segretario a carico di questo Ente;
- 6) Di rimettere alla competente Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali copia degli atti relativi alla presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
- 7) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI CREVOLADOSSOLA E CASALE CORTE CERRO

ai sensi degli articoli 30 e 98, c. 3 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2002 e art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4/12/1997

L'anno duemiladieci addì del mese di, nella Residenza Municipale di Crevoladossola

TRA

Il Comune di Crevoladossola, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Dott. Ing. Giovanni Rondinelli il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

E

Il Comune di Casale Corte Cerro, legalmente rappresentato dal sindaco pro-tempore Claudio Pizzi il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con delibera consiliare del Comune di Crevoladossola n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
- Che con delibera consiliare del Comune di Casale Corte Cerro n. deldichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Crevoladossola e Casale Corte Cerro nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P .R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base al altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Crevoladossola, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare nel Comune Capo Convenzione di Crevoladossola, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata previo rilascio di nulla-osta da parte della competente Sezione Regionale dell'agenzia; la costituzione della Convenzione si formalizza con l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Crevoladossola nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro, provvederà altresì:

- Ad indicare alla competente Agenzia il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- A richiedere all'Agenzia il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- Ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art 3 -Rapporto di Lavoro

Il Segretario Comunale, dipendente dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni di Crevoladossola e Casale Corte Cerro.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Considerato che il nuovo C.C.N.L., disciplinato ai sensi del D. Lgs. 30.03./2001 n. 165 prevede l'obbligo della stipula del contratto individuale di lavoro, il medesimo dovrà essere stipulato con il Sindaco del Comune Capo convenzione (il quale agirà in nome e per conto anche del Sindaco del Comune di Casale Corte Cerro).

Al contratto suddetto dovrà essere allegata in copia la presente convenzione di Segreteria, regolarmente firmata dai legali rappresentanti.

Art. 4 -Modalità operative del servizio

Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario stesso presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative settimanali pari al 67% presso il Comune di Crevoladossola ed al 33% presso il Comune di Casale Corte Cerro del monte ore settimanale complessivo.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Casale Corte Cerro per il 33% e sul Comune di Crevoladossola per il 67%.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art. 5 -Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno). Di tale consultazione dovrà essere redatto Idoneo verbale scritto.

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio

Art. 6 -Trattamento economico -Rapporti finanziari, obblighi e garanzie

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i due Comuni di Crevoladossola e Casale Corte Cerro il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Crevoladossola, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Crevoladossola le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, secondo le vigenti disposizioni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- A carico del Comune di Casale Corte Cerro 33%
- A carico del Comune di Crevoladossola 67%

Tale riparto dovrà essere previamente approvato con determina del Responsabile dell'Area, entro il 28 Febbraio di ogni anno.

Il Comune di Crevoladossola nella sua veste di Capo convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso della quota dovuta da parte del Comune di Casale Corte Cerro.

Il Comune convenzionato di Casale Corte Cerro dovrà corrispondere la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta;
- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo-convenzione entro il termine perentorio di gg. 15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Agenzia Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

A garanzia degli obblighi convenzionali assunti il Comune di Casale Corte Cerro rilascerà, a favore del Comune Capo-convenzione di Crevoladossola, idonea delegazione di pagamento, emessa sul proprio Tesoriere comunale, per il tempestivo recupero della quota parte delle spese convenzionate.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Casale Corte Cerro il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di Casale Corte Cerro, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale.

La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Crevoladossola, seguendo il tracciato viario più breve per accedere al Comune di Casale Corte Cerro, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt. 87 e 89 del T.U.L.C.P. 04.02.1915 n. 148 nonché di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i due Comuni dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei due Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle due amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art. 7- Durata e causa di scioglimento della convenzione

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 4 (quattro) decorrenti dalla data di adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte, Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della convenzione, la convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.

La convenzione potrà essere risolta per uno dei seguenti motivi:

- a. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con deliberazione consiliare e con preavviso di almeno 60 giorni. Il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);
- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle due sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco, anche con incarichi singoli, da parte dei due Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Crevoladossola. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art. 8 -Possibilità di estensione del contenuto della convenzione.

I Comuni aderenti alla convenzione di Segreteria nello spirito delle disposizioni normative in merito, con la sottoscrizione della presente convenzione potranno instaurare trattative per addivenire alla gestione di ulteriori servizi comunali in forma. associata, mediante la stipula di ulteriori convenzioni.

Art. 9 -Norma di chiusura

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dall'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonché infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Crevoladossola e di Casale Corte Cerro verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, alla sezione regionale del Piemonte dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo, a cura del Comune Capo convenzione.

IL SINDACO DEL COMUNE DI CREVOLADOSSOLA

CAPO-CONVENZIONE

Dott. Ing. Giovanni Rondinelli

IL SINDACO DEL COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Claudio Pizzi

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
F.to PIZZI CLAUDIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to FOTI Pietro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 03/11/2010 e vi rimarrà per i 15 giorni successivi e consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n.267 del 18.8.2000.
Casale Corte Cerro, 03/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Casale Corte Cerro, 03/11/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to OBERTINI DOTT.SSA ANTONELLA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

EX ART.134 COMMA 3 DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS.N.267 DEL 18.8.2000

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
